



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in
composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente

SENTENZA

*(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)*
nella causa iscritta al n. **6374** del Ruolo Generale A.C. dell'anno **2021**,
avente ad oggetto:

Responsabilità ex art. 2051 c.c.

vertente

TRA

ANNA MANUELA MUSELLA (C.F. MSLNMN83A59F839Z) e
DIEGO NORCARO (C.F. NRCDGI83D24F839A), in proprio e nella
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
Norcaro Roberto (c.f. NRCCRRT07C28F839M), con il patrocinio
dell'avv. DI TELLA CIPRIANO (c.f. DTLCRN82M29B963U) e
dell'avv. RECCIA ACHILLE (c.f. RCCCLL94D16F839Y),
elettivamente domiciliati in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via
Virgilio n. 12 presso il difensore avv. DI TELLA CIPRIANO, giusta
procura in atti

PARTE ATTRICE

e

COMUNE DI VILLARICCA (C.F. 80034870636), in persona del
Sindaco p.t., non costituito,

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 19/11/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 27/05/2021 ANNA MANUELA MUSELLA e NORCARO DIEGO, in proprio e nella spiegata qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Norcaro Roberto, deducevano: - che in data 01/01/2019, alle ore 16:30 circa, in Villaricca, il figlio minore Roberto Norcaro, in compagnia di una sua amica, subiva gravissime lesioni personali per aver raccolto, da terra, un petardo inesplosivo giacente in strada a seguito dei festeggiamenti della notte di San Silvestro avvenuti all'incirca 16 ore prima; - che, in particolare, il petardo, una volta raccolto, esplodeva nelle mani del minore, provocandogli lesioni alla mano sinistra, agli occhi, alla gamba ed al torace; - che si resero quindi necessari interventi del personale sanitario; - che, in particolare, a seguito dell'accaduto il minore riportava lesioni del tipo *“sfacelo mano sx con perdita di tutte le cinque dita e frattura del IV metacarpo. escoriazioni multiple per il corpo flc con perdita di sostanza coscia dx e sx ed escoriazioni al viso”*; - che, quindi, in data 29/01/2019, amputazione subtotale della mano sinistra a livello della base delle dita in seguito a scoppio di petardo; - che, in data

18/04/2019, veniva diagnosticata Sindrome da stress post traumatica e siconsigliava un ciclo di psico – terapia; - che, quindi, il minore deve essere ristorato dal danno non patrimoniale patito, tenuto conto che *“l’evento ha cagionato allo stesso una notevole disistima di sé ed ha peggiorato in maniera drastica tutte le sue relazioni di vita”*, tenuto conto che lo stesso, avendo subito la perdita della mano, non è più in grado di praticare gli sport per i quali nutriva interesse (pallavolo e Basket) e non è più in grado di suonare la batteria alla cui pratica si dedicava e *“risulta affetto da un perdurante e permanente stato di depressione e ansia che turba gravemente il suo equilibrio psichico”*, oltre al danno futuro da lucro cessante per la perdita parziale della possibilità di produrre reddito; - che anche i genitori del minore vanno risarciti *“in quanto le gravi lesioni riportate dal piccolo Roberto hanno causato agli stessi una perdurante sofferenza d’animo interiore e una perturbazione soggettiva oltre che un peggioramento e stravolgimento della qualità della propria vita”*.

Gli attori hanno quindi concluso come segue: *“Accertare che l’evento per cui è causa è avvenuto per responsabilità esclusiva del Comune di Villaricca ex art. 2051 c.c o ex art. 2043 c.c., conseguentemente condannarlo al pagamento, in favore dell’istante ed a titolo di risarcimento danni, delle seguenti somme: - euro 355.104,00 per danno biologico permanente, euro 177.551,00 personalizzazione del danno, euro 7.425,00 per danno biologico temporaneo, euro 30.000,00 per danno biologico psicologico, euro 200.000,00 per danno patrimoniale da lucro cessante, euro 240.000,00 per danno ai prossimi congiunti (in*

favore dei genitori) per un TOTALE di euro 1.010.080,00 o delle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo saldo, il tutto da contenersi nei limiti di euro 1.010.080,00. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione pro quota ad entrambi i procuratori, 15% spese generali, IVA e cpa come per legge”.

Il COMUNE DI VILLARICCA, pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e pertanto ne va dichiarata, in questa sede, la contumacia, non essendosi a tanto provveduto nel corso del giudizio.

Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi Angela Sestile, Sara Cerullo e Ascione Pasquale e mediante la nomina di Ctu in persona del dott. Giulio Biondi. Depositata la perizia, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19/11/2024.

1. La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

2. Si osserva, preliminarmente, come parte attrice abbia correttamente inquadrato la fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c..

Tale norma disciplina l'ipotesi di responsabilità aquiliana che trae il suo fondamento dalla relazione di custodia sussistente tra la cosa e la persona, la quale ha il potere di controllare e vigilare affinché dalla stessa non si ingenerino eventi dannosi e pregiudizievoli per i terzi. In ordine alla figura del custode si precisa che la giurisprudenza sia ormai costante nel ritenere che l'art. 2051 c.c. possa trovare applicazione anche

con riguardo alla p.a., sicché anche l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi della norma predetta, per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo (tra le più recenti, Cass., n. 24419/2017; Cass., n. 18753/2017). In questo senso, quindi, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (Cass. 6703/2018; 7805/2017; 16295/2019; 6826/2021).

La giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo accolto la tesi della natura oggettiva della responsabilità in esame, che fonda il proprio monito sulla dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, al quale è imputata la responsabilità salva la prova, che su di lui incombe, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso

danneggiato (in tal senso cfr. Cass., n. 25423/2006; tra le tante, Cass., n. 13392/2018; Cass., n. 12027/2017; Cass., n. 10860/2012; Cass., n. 11016/2011).

Da ciò consegue che avendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. carattere oggettivo, e non presunto, risulta sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, dovendo risultare certo che a determinare l'asserito pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità. Grava, invece, sul custode che voglia liberarsi da responsabilità la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia cagionato da solo il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c..

3. Tanto premesso, la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori sul presupposto della relazione di custodia tra la convenuta e la cosa dalla quale è derivato il danno (nel caso di specie, una strada comunale) può essere accolta essendo stata fornita, dall'attore, la prova dell'esistenza del rapporto di custodia nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, incombendo per contro sulla convenuta la prova liberatoria del caso fortuito., prova nella fattispecie non fornita

Quanto al primo elemento, il rapporto di custodia può ritenersi insito nella circostanza che il tratto stradale in questione era nella piena disponibilità del Comune convenuto, il quale dunque era tenuto ad

eseguire gli opportuni interventi di bonifica e messa in sicurezza delle strade dal materiale pirotecnico accumulatosi a seguito della notte di San Silvestro, al fine di evitare danni agli utenti della strada.

In ordine, poi, alla dimostrazione dell'esistenza del legame eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, occorre, innanzitutto, premettere, in punto di diritto, che, trattandosi di una responsabilità di tipo oggettivo, non grava sul custode, il quale intende essere liberato dall'obbligo al risarcimento del danno, la prova di aver osservato una condotta diligente. E' prevista, quale unica causa liberatoria, la prova in positivo, da parte del custode, del caso fortuito. In definitiva, *“per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., è necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi, per cui resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”* (cfr. Cass., n. 5741/2009).

Il fortuito dovrà essere pertanto connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità, nonché assoluta eccezionalità, quale fatto estraneo alla sfera di custodia del soggetto.

In definitiva, in difetto di prova del fortuito, non fornita in giudizio, il Comune è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale

custode dell'area in cui è avvenuto l'incidente, per aver omesso di provvedere alla rimozione dei residui di fuochi pirotecnici dopo le festività e per non aver svolto successivamente alcun controllo e bonifica dell'area.

4. Tanto premesso, e tornando al caso di specie, deve essere osservato come sia stato pienamente dimostrata - mediante le prove testimoniali assunte nel corso del processo e mediante la Ctu ritualmente depositata in atti - la circostanza descritta in citazione,

Può pertanto ritenersi provato che, il giorno 01/01/2019 il minore accompagnato da una coetanea raccoglieva da terra un petardo, lì giacente dalla sera prima, che gli esplodeva in mano, cagionandogli gravissime lesioni personali come attestato dalla documentazione medica in atti.

A seguito dell'evento, sottoposto a numerosi interventi e visite specialistiche, il minore subiva l'amputazione subtotale della mano sinistra a livello della base delle dita, oltre a traumi in altre parti del corpo.

Ad aver confermato la dinamica del sinistro è il teste che si trovava, in quel momento, in compagnia del minore (il teste oculare Sara Cerullo) la quale ha riferito che il primo gennaio del 2019, verso le 16.00 circa, in Villaricca, *“Roberto si fermò e prese un oggetto a terra e appena lo prese esplose”*; al che la Cerullo, spaventata per l'accaduto, chiamò la madre che accorse prontamente, come da lei stessa confermato.

Invero, il teste Angela Sestile ha riferito di essere *“andata all'ospedale quando mia figlia mi ha chiamato”* a seguito del sinistro subito dal

minore.

Anche il teste Ascione Pasquale ha confermato di aver sentito, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui all'atto di citazione, delle urla per strada e di essersi affacciato ed aver *“visto un ragazzino che non aveva più la mano. Sono sceso e l'ho portato all'Ospedale San Giuliano. L'ho accompagnato a piedi”*.

Per quanto interessa in questa sede, tanto il teste Cerullo quanto il teste Ascione hanno riferito che per strada *“c'erano molti rifiuti della notte di capodanno”* (così il teste Ascione, circostanza confermata anche da teste Cerullo che ha riferito che *“in giro per Villaricca c'erano le botte a terra della sera prima ... Le strade non erano state pulite dopo il caos del capodanno”*).

5. Pertanto, in mancanza di prova liberatoria, non fornita dall'ente convenuto, deve quindi essere affermata la responsabilità esclusiva della Comune di Villaricca per l'accaduto, il quale per quanto emerso in atti non ha provveduto tempestivamente a bonificare i luoghi dal materiale pirotecnico immesso in strada in occasione dei festeggiamenti nel corso della notte di San Silvestro, tenuto conto dell'orario (16:00) in cui il fatto illecito si è verificato.

6.1. Definita la questione dell'*an* e passando alla quantificazione dei danni subiti dal minore va detto, in diritto, che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi

identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale (Cass. civ., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972 in Giust. civ. Mass. 2008, 11, 1607). Principio anche di recente ribadito dalla S.C., secondo cui la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso: a) di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica; b) di onnicomprensività intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni (cfr., Cass., n. 8755/2019 nonché Cass., n. 7024/2020).

In definitiva, quindi, su di un piano generale, *“il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina (soltanto) la fattispecie del danno patrimoniale - nelle due forme (o, se si preferisce, nelle due “categorie descrittive”) del danno emergente e del lucro cessante: art. 1223 c.c.) - e quella del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)”*, nell’ottica della natura unitaria (nel senso che non v’è alcuna diversità nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato dal *vulnus* di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale) ed omnicomprensiva (che sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti cd. bagattellari) del danno non patrimoniale, espressamente predicata da Cass. S.U. n. 26972/2008, che va dunque anche in questa sede riaffermata (Cass. civ., sez. III, 14/11/2017, n.26805; conf. Cass. civ., sez. III, 07/03/2016, n. 4379 in Guida dir., 2016, 20, 72).

Ciò posto, passando alla concreta liquidazione del danno, è noto che gli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209/2005 (cod. ass.) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità.

Se l’art. 139 ha ricevuto attuazione, non è stata per contro mai emanata

la pur prevista “*specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica*”, che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, comma 1, D.Lgs. cit.) sia le “*menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti*” che il “*valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso*”.

Nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100%, la liquidazione del danno deve essere effettuata, necessariamente, in via equitativa, secondo una valutazione che sia adeguata e proporzionata al caso concreto, in un'ottica di piena soddisfazione del bene giuridico leso (v. in questi termini, Cass. civ., nn. 10527/2011 e 7844/2011 e Cass., n. 12408/2011 che rinvia ai criteri tabellari elaborati presso il tribunale di Milano).

Quanto alla modalità di calcolo, va fatta applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia civile di Milano nel 2009 ed aggiornate al 2024, le quali – in ossequio ai principi elaborati dalle sezioni Unite della Suprema Corte n. 26792 dell'11.11.2008 – propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione medico legale, sia nei suoi risvolti anatomico funzionali sia relazionali, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore o sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno

biologico standard, c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive del danno biologico e c.d. danno morale): ne consegue che non potrà essere effettuata la liquidazione distinta del danno da sofferenza morale, biologico ed esistenziale, ma piuttosto verrà ristorata un'unica forma di pregiudizio, il cd. “*danno non patrimoniale*”, ferma la possibilità di personalizzazione del medesimo (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 12603/2017).

Le Tabelle di Milano sono state infatti reputate un valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione stradale (così Cass. civ., n. 18284/2021).

In definitiva, ai fini di una corretta quantificazione del danno non patrimoniale da invalidità temporanea e da postumi macropermanenti si dovrà procedere - in mancanza di parametri normativi - in via equitativa ex art. 1226 c.c., con l'applicazione dalle tabelle risarcitorie elaborate dal Tribunale di Milano, di recente assunte a parametro della valutazione del danno non patrimoniale, nella sua accezione ridisegnata e “omnicomprensiva” dalle Sezioni Unite, cui si è ampiamente dato conto in precedenza (così, di recente, Cass., n. 20111/2014; cfr. anche Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 28290/2011; Cass., n. 14402/2011; Cass., n. 6750/2011).

6.2. Ciò chiarito, dalla documentazione medica in atti è emerso che, a seguito della lesione, Norcaro Roberto riportò “*Sfacelo da scoppio di petardo della mano sinistra con perdita delle cinque dita. Esiti cicatriziali al torace ed alla coscia sinistra ben visibili ictu oculi.*”

Sindrome ansiosa-depressiva post-traumatica” ritenuta dal Ctu all’uopo nominato compatibile con la dinamica del sinistro in oggetto, confermandone così il nesso eziologico con l’evento in discorso.

Al riguardo, il Ctu ha precisato che *“Le lesioni fisiche (sfacelo della mano ed esiti cicatriziali) non possono essere suscettibili di miglioramento”*, mentre *“lo stato ansioso con idonea terapia sia farmacologica che di supporto può migliorare se non del tutto essere superata”*. A quest’ultimo proposito, il Ctu descrive il periziando come *“Lucido e presente a se stesso ed all’ambiente circostante anche se caratterialmente instabile con spunti di relativa aggressività ed insofferenza alla altrui autorità e relative regole. Vive con palese disagio il fatto di essere stato mancino e che ha dovuto imparare (male) a scrivere con la mano destra. Stato ansioso”*, rappresentando che dopo il ricovero (durato 50 giorni) a seguito del danno la vita di relazione del danneggiato è stata limitata in forma elevata per effetto delle conseguenze dannose subite.

Dunque, da tale evento traumatico in base al giudizio del consulente tecnico d’ufficio nominato, che è del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell’individuazione delle lesioni subite, è derivata un’inabilità temporanea totale al 100% di giorni **50**. Ne sono residuati postumi invalidanti macro-permanenti, incidenti sull’integrità psico-fisica del soggetto, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell’età, del sesso, dell’ambiente familiare e sociale dell’attore, ritiene di fissare al **54 %** [perdita delle

dita; danno estetico; sindrome depressiva reattiva] che non hanno avuto incidenza sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, mentre quanto alla capacità lavorativa generica, alcunché è stato allegato e provato dallo stesso.

Orbene, in applicazione dei criteri di liquidazione del danno biologico di cui in precedenza per il caso di danni macro-permanenti derivanti da sinistri stradali, alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (anni 11), dei postumi (macro)permanenti, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea, può liquidarsi, all'attualità (facendo applicazione delle Tabelle di Milano ed. 2024, punto d.b. € 7.840,68 senza incremento per sofferenza soggettiva; punto di € 115,00 per ITT) il complessivo importo di euro 402.227,00 per invalidità permanente ed euro 5.750,00 a titolo di invalidità temporanea, il tutto oltre euro 35,00 per spese mediche documentate.

Il danno come in questa sede liquidato merita di essere personalizzato nella misura massima del 25% sull'importo complessivamente riconosciuto a titolo di danno biologico, alla luce della giovane età dell'infortunato al momento del fatto, della gravità delle lesioni riportate (che peraltro come emerso in atti gli hanno impedito di frequentare il primo anno di scuola media inferiore) anche di carattere psichico (Sindrome ansiosa-depressiva post traumatica) che in base ai rilievi del Ctu ancorchè non certificata è stata ritenuta "palese", come peraltro confermato dal teste Sestile, la cui deposizione deve ritenersi in parte qua integralmente richiamata.

6.3. In definitiva, quindi, al minore va riconosciuto per l'evento per cui

vi è causa un danno pari ad euro **502.784,00** per invalidità permanente ed euro **5.750,00** a titolo di invalidità temporanea, per un valore complessivo di euro **508.534,00**, importo come detto comprensivo di personalizzazione al 25% sul danno biologico riconosciuto alla luce della deposizione testimoniale in atti e di quanto affermato dal consulente d'ufficio, che rendono verosimili le allegazioni di cui al punto n. 5 dell'atto introduttivo del giudizio, il tutto oltre **euro 35,00** per spese mediche documentate

7. Alcunché può essere invece liquidato in favore dei genitori della vittima, in assenza di prova del danno da loro patito.

Secondo l'insegnamento di Cass. civ., Sez. Un., 01/07/2002, n. 9556, anche i prossimi congiunti della vittima primaria di lesioni personali hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel dolore e nell'afflizione provati per la sofferenza del proprio caro, sempre che, tuttavia, il danno in questione, non potendo essere ritenuto *in re ipsa* o ritenuto esistente sulla base del notorio (art. 115 c.p.c.), sia specificamente dedotto e dimostrato in concreto, anche attraverso presunzioni (Cass. civ., sez. III, 27/03/2018, n. 7513 e Cass. civ., sez. III, 24/04/2019, n. 11212).

Pertanto, chi reclama il risarcimento del danno in questione ha l'onere di allegare e provare (e, per converso, a chi nega il risarcimento deve essere consentita la prova contraria) il peggioramento (o comunque) il mutamento delle proprie condizioni di vita in conseguenza della lesione patita (in via diretta dal congiunto leso) e questo implica, sul piano assertivo, l'allegazione di come era la vita precedente all'illecito e di

come è divenuta dopo di esso.

Non si riscontrano, nella fattispecie, tali allegazioni né, di conseguenza è stata fornita la prova della sussistenza di detto pregiudizio.

Si impone quindi il rigetto della domanda, in parte qua.

8. Prima di procedere al calcolo degli interessi, emerge dagli atti di causa che, per i fatti per cui vi è causa è stata presentata a favore del minore, domanda di INVCIV (n. domus 3930811508176), di cui però si disconosce l'importo del relativo assegno.

Sul punto va ricordato che la *compensatio lucri cum damno* - eccezione in senso lato e, dunque, rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio - non può operare qualora la somma versata non sia stata corrisposta e tantomeno determinata o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, per cui, mancando la prova della somma esattamente versata - prova da porre a carico di chi eccepisce la compensazione – quest'ultima non può avere luogo (così da ultimo, Cass. civ., sez. III, 13/06/2023, n. 16808 che si richiama a Cass., n. 20909/2018, n. 21837/2019 e n. 21967/2019).

9. Fatta questa precisazione, come anticipato complessivamente il comune convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore di parte attrice della somma di € **508.534,00**, quale ristoro del danno non patrimoniale patito dal minore Norcaro Roberto a seguito dell'evento per cui vi è causa, oltre € **35,00** a titolo di spese mediche documentate.

Quanto, invece, agli interessi si rileva che *“il danno subito per la mancata corresponsione dell’equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell’illecito via via rivalutata”*. In pratica, *“qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio”* (così, per prima, Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).

Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell’art.

2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata dall’art. 1284 c.c. nella disciplina *ratione temporis* applicabile, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l’intervallo di tempo fra l’illecito (01/01/2019) ed il suo risarcimento e l’andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato. Nello specifico, pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell’illecito sull’importo sopra liquidato svalutato all’epoca del sinistro, 01/01/2019 - con l’applicazione del coefficiente ISTAT dell’ultima rilevazione consultabile sul sito web dell’ISTAT (www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 1 gennaio, secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall’I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.

Sull’importo finale come sopra riconosciuto, di **Euro 508.534,00** (che si converte in debito di valuta) maggiorati degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione al saldo.

10. Le spese seguono la soccombenza del comune convenuto e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del D.M. 55/2014 s.m.i., parametri medi per tutte le fasi processuali espletate in base al criterio del *decisum* secondo lo scaglione sino ad euro 520.000,00, con riduzione del 30% atteso il solo parziale accoglimento della domanda.

Per queste ragioni, si ritiene che non possa essere accolta la notula depositata dal procuratore di parte attrice ex art. 75 disp. att. c.p.c..

Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 05/03/2024 (Cass., n. 25047/2018; Cass., n. 28094/2009; Cass., ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del Comune soccombente, con il conseguente diritto degli attori di ripetere dalla predetta convenuta le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da ANNA MANUELA MUSELLA contro COMUNE DI VILLARICCA, così provvede:

- 1) **Dichiara** la contumacia del COMUNE DI VILLARICCA;
- 2) In parziale accoglimento della domanda principale, **dichiara** l'esclusiva responsabilità del COMUNE DI VILLARICCA, in persona del Sindaco p.t. per la produzione del sinistro di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € **508.534,00**, oltre, su tale somma, interessi compensativi come in motivazione ed interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al completo soddisfo, oltre € **35,00** a titolo di spese mediche documentate;
- 3) **Rigetta** per il resto la domanda attorea;
- 4) **Condanna** COMUNE DI VILLARICCA al pagamento delle spese

di lite che qui si liquidano in euro **27,00** per esborsi documentati ed euro **15.719,90** per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CAP ed IVA se dovute come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c. Avv.ti DI TELLA CIPRIANO e RECCIA ACHILLE;

5) **pone** nei rapporti interni tra le parti le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 05/03/2024, a carico esclusivo della soccombente COMUNE DI VILLARICCA, con il conseguente diritto dell'altra parte vittoriosa di ripetere dalla soccombente le somme eventualmente versate o che saranno versate al C.T.U. in forza del predetto decreto.

Così deciso in Aversa il 02/01/2025

IL GIUDICE

(dott. Luca Stanziola)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-*quater*, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.